



COMUNE DI ERBUSCO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L'anno **duemilaventuno** addì **due** del mese di **marzo** con inizio della seduta alle ore **18:00**, si è riunito in videoconferenza il Consiglio comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:

Cognome Nome	P/A	Cognome Nome	P/A
CAVALLERI ILARIO	P	UBERTI GIANCARLO	P
ROTA GIOVANNA	P	DONNA ERIKA	P
CAVALLERI MAURO	P	FERRARI ARIANNA	P
PANGRAZIO RENATA	P	MAGRI ANGIOLA	P
MORETTI LUCA	P	BERTAZZONI PAOLO	P
PAGNONI FABRIZIO	P	UBERTI FAUSTINO	P
LODA ENRICO	P		

Totale Presenti 13 Totale Assenti 0

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Dott. GIANCARLO IANTOSCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Arch. ILARIO CAVALLERI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Ai sensi del decreto sindacale Prot. n. 4019 del 18/03/2020, ai fini delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente seduta del Consiglio comunale si svolge in videoconferenza.

Il Sindaco introduce l'argomento oggetto di deliberazione consiliare.

Dato atto che non sono stati effettuati interventi, né dichiarazioni di voto, da parte dei Consiglieri comunali presenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale dispone che: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";*

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 1, comma 847 della Legge 160/2019, che stabilisce l'abrogazione dei capi I e II del D. Lgs. n. 507/93 e gli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/97, annullando pertanto anche i precedenti Regolamenti comunali approvati in materia di TOSAP, ICP e DPA;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";*

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota*

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;

Considerato che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

Viste le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell’art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

Considerato che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall’art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Considerato che il nuovo canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Visto l’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.”;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 26/06/2020;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2021 il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» ed in particolare l’art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Considerato che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati è demandata alla competenza della Giunta comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;

Visto l’art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;

Visto lo schema di regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL);

Acquisito il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. N. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, acclarato al protocollo dell’Ente in data 19/02/2021, al n. 2725;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.

18.08.2000, n. 267, da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi, Rag. Paola Mingotti;

Dato atto che la registrazione integrale della seduta è disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) **Di istituire** il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019.
- 2) **Di approvare** il "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 78 articoli e dell'allegato A).
- 3) **Di demandare** alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche per i mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni.
- 4) **Di dare atto** che il suddetto regolamento produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- 5) **Di dare atto** che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate tributarie: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
- 6) **Di dare atto** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
- 7) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia – entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.
- 8) **Di dare atto** che la presente, a norma dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.

Dopodiché, ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 23-02-2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 23-02-2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Arch. ILARIO CAVALLERI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Erbusco, lì 29-11-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIANCARLO IANTOSCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

La presente deliberazione

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on-line di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in data .

Erbusco, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Erbusco, 29-11-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. IANTOSCA GIANCARLO